CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

QUATTORDICESIMA LEGISLATURA

DOC. N. 8/XIV

Richiesta di parere sul disegno di legge costituzionale n. 1655 relativo a "Modifica dell'articolo 116 della Costituzione e disposizioni concernenti la procedura di modifica degli statuti delle regioni ad autonomia speciale"

pervenuto il 3 agosto 2009

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

N. 1655

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei senatori FINOCCHIARO, BIANCO, CECCANTI, VITALI, DE SENA, ADAMO e PAPANIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 LUGLIO 2009

Modifica dell'articolo 116 della Costituzione e disposizioni concernenti la procedura di modifica degli statuti delle regioni ad autonomia speciale

TIPOGRAFIA DEL SENATO (490)

ONOREVOLI SENATORI. – La presente proposta di legge costituzionale trae origine dalla constatazione che, dopo la modifica del Titolo V della Costituzione – avvenuta con la legge 18 ottobre 2001, n. 1 – la quale ha anche introdotto, all'articolo 123, un nuovo procedimento di approvazione e di modifica degli statuti ordinari, le regioni a Statuto ordinario godono, sotto il profilo della potestà statutaria, di una maggiore forza rispetto alle regioni a Statuto speciale.

Se per potestà statutaria intendiamo la capacità di modificare lo Statuto, è innegabile che, oggi, sia riconosciuta in misura maggiore alle regioni a Statuto ordinario rispetto a quelle a Statuto speciale, per le quali rimane, sia pure, l'adozione con legge costituzionale.

Infatti, le regioni a Statuto ordinario possono modificare il proprio Statuto con una legge regionale «rinforzata», pur non mancando il potere di controllo di costituzionalità affidato all'iniziativa del governo dello Stato e la facoltà attribuita alla minoranza di richiedere un *referendum* confermativo.

Al contrario, le regioni a Statuto speciale, oltre a non essere esclusivamente titolari – per il tramite delle proprie Assemblee o Consigli – del potere di modifica dello Statuto, non possono nemmeno sostanzialmente interferire nel procedimento legislativo costituzionale.

Sarebbe sufficiente una lettura dei cinque statuti speciali, nella parte dedicata alla revisione dello Statuto medesimo, per rilevare quanto debole sia la capacità delle regioni a Statuto speciale di incidere sulle modifiche dei loro rispettivi statuti.

La legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, ha modificato tutti gli statuti speciali, nei quali, ora, è previsto che per le loro modificazioni si applichi il procedimento stabilito dalla Costituzione per le leggi costituzionali; che l'iniziativa, oltre che governativa e parlamentare, è «anche» dei Consigli regionali e dell'Assemblea regionale siciliana (o, soltanto per lo Statuto sardo, di «almeno ventimila elettori»); che, in caso di iniziativa parlamentare o governativa, i progetti di modificazione dello Statuto sono comunicati alla Regione interessata, la quale può solo esprimere un parere, da ritenersi non vincolante, entro due mesi.

A tali previsioni si aggiunge quella che non consente di sottoporre a *referendum* nazionale le modificazioni approvate.

L'unico Statuto speciale che si differenzia parzialmente è quello della Sardegna che, al terzo comma dell'articolo 54, prevede un *referendum* consultivo che, eventualmente, il Presidente della Regione può indire, prima della seconda deliberazione parlamentare, qualora «un progetto di modifica sia stato approvato in prima deliberazione da una delle Camere ed il parere del Consiglio regionale sia contrario».

Da tali modelli si rileva la debolezza della potestà statutaria delle regioni a Statuto speciale, alle quali, invece, dovrebbe essere assicurata maggiore forza e tutela, idonee a garantire le particolari forme e condizioni di autonomia costituzionalmente riconosciute.

Peraltro, già nelle passate legislature erano state proposte e condivise, a larga maggioranza, le modifiche necessarie ad assicurare alle regioni a Statuto speciale una sostanziale, oltre che formale, potestà statutaria: così è avvenuto nel 2006, con l'atto Camera n. 980 (a firma Bressa, Franceschini, Migliore, Donadi, Villetti, Sgobio, Bonelli, Fabris e Sereni), il cui contenuto era già stato inserito fra le norme della

legge di revisione costituzionale, poi non approvata con il *referendum* confermativo del 25 e 26 giugno; così è stato riproposto nel 2008 con l'atto Camera n. 453 (primo firmatario Bressa).

Oggi riteniamo che non siano venuti meno i motivi che già avevano animato le proposte relative al procedimento di revisione degli statuti speciali.

Anzi, la recente proposta di modifica dello Statuto della Sicilia, in ordine alla forma di governo regionale, avanzata in sede parlamentare, rafforza l'esigenza di dotare gli statuti speciali di strumenti che, pur mantenendo il rango costituzionale della fonte statutaria, impediscano un uso strumentale ed abusivo del loro procedimento di revisione.

A tale scopo, appare funzionale dotare le regioni a Statuto speciale di due poteri idonei a garantirne le prerogative, sia nella fase dell'iniziativa legislativa, sia nella fase di approvazione della modifica.

In tal senso, va riservato esclusivamente alla Regione a Statuto speciale, da una parte, il potere di iniziativa e, dall'altra, il potere di rendere un parere vincolante dopo la prima deliberazione delle due Camere, nel corso del procedimento di formazione della legge costituzionale di modifica dello Statuto.

Inoltre, al fine di rafforzare la potestà statutaria anche tra le disposizioni normative della Costituzione, riteniamo opportuno procedere all'integrazione del primo comma dell'articolo 116 della Costituzione, prevedendo l'espressa attribuzione del potere di iniziativa per la modifica degli statuti agli organi legislativi delle regioni a Statuto speciale.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

(Modifica all'articolo 116 della Costituzione)

1. Il primo comma dell'articolo 116 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale. L'iniziativa di modifica degli statuti speciali appartiene ai Consigli regionali e all'Assemblea regionale siciliana».

Art. 2.

(Modifiche allo Statuto della Regione siciliana)

1. All'articolo 41-*ter* dello Statuto della Regione siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni

a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«L'iniziativa appartiene all'Assemblea regionale che la adotta a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti»;

b) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«I progetti di modificazione del presente Statuto, approvati dalla Camera dei deputati

e dal Senato della Repubblica in prima deliberazione, sono trasmessi all'Assemblea regionale per l'espressione di parere vincolante ai fini dell'approvazione della legge costituzionale. Il parere è espresso entro tre mesi dalla trasmissione del progetto di modificazione ed è adottato con la maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea regionale».

Art. 3.

(Modifiche allo Statuto speciale per la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste)

1. All'articolo 50 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«L'iniziativa per la revisione appartiene al Consiglio della Valle che la adotta a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti»;

b) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«I progetti di modificazione del presente Statuto approvati dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica in prima deliberazione sono trasmessi al Consiglio della Valle per l'espressione di parere vincolante ai fini dell'approvazione della legge costituzionale. Il parere è espresso entro tre mesi dalla trasmissione del progetto di modificazione, ed è adottato con la maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio della Valle».

Art. 4.

(Modifiche allo Statuto speciale per la Sardegna)

1. All'articolo 54 dello Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzio-

nale 26 febbraio 1948, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Per le modificazioni del presente Statuto si applica il procedimento stabilito dalla Costituzione per le leggi costituzionali. L'iniziativa di modificazione può essere esercitata dal Consiglio regionale che la adotta a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti o da almeno ventimila elettori»;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«I progetti di modificazione del presente Statuto approvati dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica in prima deliberazione sono trasmessi al Consiglio regionale per l'espressione di parere vincolante ai fini dell'approvazione della legge costituzionale. Il parere è espresso entro tre mesi dalla trasmissione del progetto di modificazione, ed è adottato con la maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio regionale»;

c) il terzo comma è abrogato.

Art. 5.

(Modifiche allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Sudtirol)

1. All'articolo 103 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«L'iniziativa per le modificazioni del presente Statuto appartiene al Consiglio regionale su proposta dei Consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano e successiva conforme deliberazione del Consiglio

regionale che la adotta a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti»;

b) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«I progetti di modificazione del presente Statuto approvati dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica in prima deliberazione sono trasmessi al Consiglio regionale e ai Consigli provinciali per l'espressione di parere vincolante ai fini dell'approvazione della legge costituzionale. Il parere è espresso entro tre mesi dalla trasmissione del progetto di modificazione ed è adottato con la maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio regionale».

Art. 6.

(Modifiche allo Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia)

1. All'articolo 63 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«L'iniziativa per le modificazioni appartiene al Consiglio regionale che la adotta a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti»;

b) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«I progetti di modificazione del presente Statuto approvati dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica in prima deliberazione sono trasmessi al Consiglio regionale per l'espressione di parere vincolante ai fini dell'approvazione della legge costituzionale. Il parere è espresso entro tre mesi dalla trasmissione del progetto di modificazione ed è adottato con la maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio regionale».